

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2893/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2396/71, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificata mediante la decisione 77/801/CEE ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, tenuto conto delle modifiche apportate alla decisione 71/66/CEE, è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾ modificato dall'atto di adesione;

considerando che l'esperienza acquisita e l'evolversi della situazione dell'occupazione nella Comunità postulano un miglioramento delle modalità generali di azione e di funzionamento del Fondo;

considerando che è opportuno definire i tipi di provvidenze che possono beneficiare del contributo del Fondo in modo che diventino immediatamente operanti; che il regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 ⁽⁷⁾ deve essere quindi abrogato; che, perché si possa tener conto delle

esigenze future del mercato del lavoro, è opportuno stabilire altri tipi di provvidenze da definire a seconda delle necessità;

considerando che i contributi del Fondo relativi ai vari tipi d'intervento debbono essere concessi sulla base di costi unitari stabiliti in collaborazione con gli Stati membri;

considerando che occorre facilitare l'esame e la scelta delle domande sulla scorta degli orientamenti pluriennali adottati dalla Commissione dopo aver consultato il comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che occorre adeguare le modalità di presentazione delle domande di contributo prevedendone il raggruppamento per settore d'intervento onde consentire alla Commissione una gestione più razionale del Fondo;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 77/801/CEE estende il campo di applicazione personale del Fondo alle persone che sono destinate ad esercitare un'attività non subordinata; che il regolamento (CEE) n. 2398/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone che sono destinate ad esercitare un'attività non subordinata ⁽⁸⁾ deve essere quindi abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2396/71 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 viene sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), della decisione 71/66/CEE, le operazioni:

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. C 126 del 28. 5. 1977, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 61.

- a) intese ad eliminare la disoccupazione o la sottoccupazione strutturale di lunga durata, a favore delle persone disoccupate o in procinto di diventarlo entro un determinato termine, ovvero delle persone in condizioni di sottoccupazione o costrette a cessare un'attività non subordinata, o
- b) destinate alla formazione di manodopera la cui qualificazione deve essere adattata all'esercizio di professioni altamente qualificate.
2. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della decisione 71/66/CEE le operazioni a favore dei minorati che si ritiene possano esercitare un'attività professionale previa riabilitazione funzionale e adattamento o riadattamento professionale.
3. Dette operazioni debbono contribuire, salvo casi eccezionali, all'attuazione di un programma specifico, inteso a porre rimedio alle cause dello squilibrio dell'occupazione ed elaborato per la regione, il ramo economico, i gruppi di imprese o la categoria dei minorati interessati. Tale programma deve porre in particolare evidenza il contesto economico delle azioni che organizza e deve precisarne le finalità ed i mezzi».
2. L'articolo 2 viene sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 2*
- Almeno il 60 % degli stanziamenti disponibili per i contributi del Fondo a titolo dell'articolo 5 della decisione 71/66/CEE è riservato, per ogni esercizio finanziario, con priorità alle operazioni che abbiano come obiettivo l'eliminazione della disoccupazione o della sottoccupazione strutturale di lunga durata nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della decisione 71/66/CEE».
3. Viene inserito il seguente articolo:
- «*Articolo 2 bis*
- Il contributo del Fondo non può essere accordato per finanziare la prima formazione dei giovani immediatamente dopo la fine del periodo scolastico obbligatorio; esso può tuttavia essere accordato a favore di giovani disponibili sul mercato del lavoro che non trovano occupazione a causa dell'assenza di qualifica o perché in possesso di qualifiche per le quali non vi è richiesta».
4. L'articolo 3 viene sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 3*
1. Possono beneficiare del contributo del Fondo a norma degli articoli 4 e 5 della decisione 71/66/CEE i seguenti tipi di provvidenze:
- a) provvidenze volte a facilitare la formazione delle persone che hanno bisogno di acquisire, ampliare, adattare o migliorare conoscenze o capacità professionali e destinate a coprire:
- le spese relative alla preparazione, al funzionamento ed alla gestione di corsi di formazione, compresa la formazione del personale insegnante. Nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della decisione 71/66/CEE le spese di ammortamento relative alle operazioni realizzate in dette regioni possono essere calcolate su un periodo di sei anni;
 - le spese di partecipazione ai corsi, comprese quelle necessarie per assicurare un reddito ai partecipanti;
- b) provvidenze volte a facilitare lo spostamento delle persone costrette a cambiare luogo di residenza per esercitare una attività professionale, nonché dei loro familiari;
- c) provvidenze volte a facilitare l'integrazione nel nuovo ambiente sociale e professionale delle persone costrette a cambiare luogo di residenza per esercitare un'attività professionale, nonché dei loro familiari;
- d) provvidenze volte ad eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'accesso a posti di lavoro disponibili:
- dei minorati, per facilitare l'adattamento dei posti di lavoro alle loro esigenze o per facilitare il loro adattamento o riadattamento professionale;
 - dei lavoratori di età superiore a 50 anni, per mantenere il livello del loro salario durante i primi sei mesi del riadattamento professionale;
- e) provvidenze atte a promuovere migliori condizioni d'occupazione nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della decisione 71/66/CEE per coprire le spese destinate alla concessione di una indennità versata dalle imprese ai lavoratori di nuova assunzione. La concessione di detta indennità è volta ad assicurare al lavoratore una piena retribuzione; tale indennità può essere assunta a carico per un periodo massimo di sei mesi fino a con-

correnza del 30% del salario medio lordo constatato nell'impresa per i posti di lavoro corrispondenti. I lavoratori interessati devono ricevere un complemento di formazione professionale nell'impresa oppure trovarsi nell'incapacità, per mancanza di esperienza pratica, di assicurare il rendimento che ci si può attendere dalle qualifiche accertate al momento dell'assunzione.

2. Le provvidenze di cui al paragrafo 1 non possono riguardare le spese seguenti:

- a) prestazioni di sicurezza sociale, comprese le prestazioni sinora normalmente erogate nell'ambito di un regime di assicurazione contro la disoccupazione, previsto nella legislazione sulla sicurezza sociale degli Stati membri;
- b) spese mediche per la riabilitazione funzionale dei minorati;
- c) investimenti;
- d) ammortamento di un investimento per la parte che sia stata oggetto di un intervento a fondo perduto di un altro organismo della Comunità;
- e) spese inerenti all'istruzione normale dei figli dei lavoratori migranti.

3. Possono altresì beneficiare del contributo del Fondo, in base agli sviluppi del fabbisogno esistente sul mercato del lavoro e alle condizioni e nei limiti che il Consiglio definisce su proposta della Commissione, taluni tipi di provvidenze non contemplate al paragrafo 1, in particolare i seguenti tipi di provvidenze, destinate a:

- a) mantenere, durante un periodo determinato, il reddito delle persone che hanno perduto la loro occupazione o la cui attività è ridotta, o sospesa, e che sono in attesa di formazione o di occupazione;
- b) favorire l'informazione e l'orientamento delle persone alla ricerca di un'occupazione o di una rioccupazione;
- c) promuovere l'occupazione nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della decisione 71/66/CEE.

4. Il contributo del Fondo è accordato sulla base di costi unitari per persona e per unità di tempo, fissati dalla Commissione all'atto dell'approvazione della domanda, previa discussione con lo Stato membro interessato.

La Commissione fissa i costi unitari sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato e delle spese che hanno dato luogo all'intervento del Fondo nell'ambito di operazioni dello stesso tipo realizzate nello stesso Stato membro.

Se la Commissione non dispone di sufficienti elementi che le consentano di fissare costi unitari, il contributo del Fondo viene accordato sulla base dei costi reali».

5. Viene inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. La Commissione adotta ogni anno gli orientamenti per la gestione del Fondo durante i tre anni civili successivi. Essa li trasmette per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione pubblica tali orientamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° maggio di ogni anno.

2. Gli orientamenti si basano sulla situazione economica e sociale della Comunità. Essi tengono conto, per lo sviluppo armonioso della Comunità, dell'entità degli squilibri esistenti sul mercato del lavoro, nonché delle capacità economiche disponibili per ovviare a tali squilibri.

6. Articolo 5:

a) Viene inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Lo Stato membro descrive, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, la situazione complessiva del mercato del lavoro in cui si inseriscono le operazioni».

b) Paragrafo 2:

— Il primo comma, seconda frase è completato dal testo seguente:

«; essa fornisce altresì le indicazioni necessarie per valutare la conformità con i regolamenti e le decisioni che disciplinano la materia».

— Il terzo comma è soppresso.

c) Viene aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri presentano le loro domande, raggruppate per settori d'intervento,

— anteriormente al 21 ottobre di ogni anno per le operazioni che debbono iniziare durante il primo semestre dell'anno successivo;

— anteriormente al 1° aprile di ogni anno per le operazioni che debbono iniziare nel secondo semestre dello stesso anno, sempreché la natura ed il volume delle operazioni previste siano stati annunciati anteriormente al 21 ottobre dell'anno precedente.

Gli Stati membri possono presentare domande non raggruppate nella misura in cui le domande

— si riferiscono ad operazioni destinate a far fronte alle conseguenze di sviluppi imprevisti sul mercato del lavoro, o

— si sostituiscono a domande o a parti di domande raggruppate nei casi in cui le domande sono state approvate ma le operazioni a cui esse si riferiscono non sono state realizzate».

7. Articolo 10:

a) Il testo attuale diventa paragrafo 1.

b) Paragrafo 1:

— La lettera d) è completata come segue:

«ivi compresa la valutazione dei costi unitari».

— Viene inserita la lettera seguente:

«f bis) gli orientamenti per la gestione del Fondo;».

c) Viene aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Quando le viene sottoposto un caso eccezionale ed urgente la Commissione può deliberare appena ricevuta la domanda di contributo. Quando si avvale di tale facoltà, essa informa il comitato della sua decisione».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

8. L'articolo 12 è soppresso.

9. L'articolo 13 è completato dal seguente comma:

«La Commissione prende disposizioni in merito alla valutazione dei risultati, dal punto di vista della politica del mercato del lavoro, delle misure oggetto di un contributo del Fondo».

10. L'articolo 14 è soppresso.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 3, i regolamenti (CEE) n. 2397/71 e (CEE) n. 2398/71 sono abrogati.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2396/71, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e i regolamenti (CEE) n. 2397/71 e (CEE) n. 2398/71, restano applicabili alle operazioni il cui progetto o la cui domanda siano presentati anteriormente al 1° gennaio 1978 e siano approvati dalla Commissione anteriormente al 1° aprile 1978.

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafo 6, lettera c), si applica per la prima volta alle domande relative alle operazioni che debbono iniziare nel primo semestre dell'anno 1980.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET